

Comune di Poirino (Torino)

Estratto D.C.C. n. 10 del 28/03/2014 - Regolamento Edilizio Comuale. Approvazione modifiche.

Il Consiglio Comunale
(*omissis*)

RITENUTO pertanto di modificare i seguenti articoli del regolamento come evidenziato:

Art. 47 PASSI CARRABILI

DA CANCELLARE:

5. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m.

NUOVO TESTO DA INSERIRE:

5. Tutti gli ingressi carrabili alle proprietà private, da vie o strade pubbliche o private gravate di servitù, di pubblico passaggio, dovranno essere arretrati di almeno mt. 5,00 dal filo delle strade.

Sono ammesse distanze inferiori e fino a ridursi a zero nei seguenti casi:

- venga dimostrata l'impossibilità di soddisfare tali distanze, in tal caso il cancello dovrà essere automatizzato;

Gli ingressi carrabili, nelle aree produttive, dovranno essere arretrati di almeno mt. 8,00 dalla recinzione, con raggio di curvatura di almeno 15 mt., quando l'accesso avviene da viabilità principale, o a filo recinzione con apertura automatizzata, nella viabilità secondaria di zona.

Le uscite delle autorimesse verso spazi pubblici devono essere opportunamente segnalate. Le uscite dai locali interrati devono essere realizzate con rampe terminanti in zone di sosta orizzontali. Tra il punto di inizio della livelletta inclinata ed il ciglio della strada deve esserci una distanza pari almeno a mt. 5,00, qualora non esista marciapiede, e di mt. 3,00 in presenza di marciapiede.

Tali distanze non debbono essere rispettate a fronte dell'automazione del cancello

Art. 51 RAMPE

5. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucchiolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m.

DA CANCELLARE:

sistemato a gradoni

Art. 52 RECINZIONI E CANCELLI

3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate:

DA CANCELLARE:

- a) con muro pieno di altezza massima di 1,80 m tra le proprietà e verso spazi pubblici conformemente alle norme di P.R.G.C. (art. 16.2) e comunque sempre "a giorno";
- b) con muretto o cordolo di altezza massima di 0,50 ml sovrastato da reti, cancellate o siepi per un'altezza massima complessiva di 1,80 m;
- c) con siepi mantenute ad una altezza massima di 1,00 ml;
- d) con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 1,50 ml;

NUOVO TESTO DA INSERIRE :

3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere così realizzate:

Le recinzioni e i cancelli d'ingresso devono avere un aspetto decoroso, non in contrasto con l'ambiente e con le eventuali altre recinzioni e gli altri cancelli. Tutte le recinzioni su fronte strada pubblica, dovranno essere "a giorno", eventualmente schermate da cortine "sempreverdi" e fatta salva diversa indicazione specifica riportata nelle schede di area normativa. Il basamento non dovrà avere altezza superiore a cm. 60 (nel caso di recinzione a scalare l'altezza massima in prossimità dello scalino sarà di cm. 90) e complessivamente l'altezza della recinzione non dovrà superare, di norma, mt. 2,00 (2,30 in prossimità dello scalino). I cancelli, i cancelletti, i pilastri e le coperture degli ingressi potranno avere altezze superiori con un massimo di cm. 60

Eventuali soluzioni che prevedano la realizzazione di recinzioni con muratura di mattoni facciavista o intonacata potranno essere concesse qualora la C.I.E. valuti positivamente tali proposte progettuali, in funzione della qualità estetica risultante e del suo corretto inserimento ambientale.

Per le parti prospettanti su aree private e per i muri di separazione delle proprietà le recinzioni possono essere cieche ed avere un'altezza massima di mt. 2,50, fatte salve quelle prospicienti strade pubbliche e/o private che potranno avere comunque altezza massima di mt. 2,00.

Per le aree degli insediamenti residenziali e per le residenze agricole è vietato l'uso di lastre in c.a. prefabbricato.

Nelle aree agricole, sono inoltre ammesse, per la chiusura dei fondi, unicamente recinzioni con caratteristiche di precarietà (rete metallica o plastificata e paletti in metallo), quando tali opere siano finalizzate esclusivamente alla tutela delle colture.

Sono fatte salve e possono essere mantenute, previa richiesta di titolo abilitativo, le recinzioni e gli ingressi carrai esistenti prima della data di adozione del PRGC (31.12.1998), anche se non conformi dalle presenti norme. La pubblica amministrazione può comunque esigere l'eliminazione o la modifica dei manufatti in contrasto con le norme del codice della strada o che costituiscono pericolo per la viabilità pubblica o comunque lesivi del pubblico interesse

Delibera

1) Di approvare le modifiche al REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE dettagliatamente riportate in premessa.

2) Di approvare il REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE integrato con le modifiche di cui al precedente punto, nel testo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale.

3) Di dichiarare la conformità del Regolamento così modificato a quanto disposto dal Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Piemonte con D.C.R. n. 548-9691 in data 29/07/1999 e ss.mm.ii.

4) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 08/07/99 n. 19.

5) Di dare atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.

6) Di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 08/07/1999 n. 19, unitamente al regolamento edilizio integrato con la variazione di cui sopra, alla Giunta Regionale Assessorato Urbanistica.

(omissis)

Il Responsabile Ripartizione Tecnica
P. Becchio